



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

La dematerializzazione nel dialogo telematico tra imprese e PA: strumenti e prospettive

Andrea Boer
Regione del Veneto
Direzione Sistemi Informativi
U.C. e-government e società dell'informazione

**DALLA CARTA AL CLIC:
DIALOGHI DIGITALI
TRA MONDO RURALE E
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**



Legnaro, 16 dicembre 2013



Breve storia dell' Universo Digitale

Come negli ultimi 15 anni il Legislatore
ha rivoluzionato il rapporto tra cittadino
e P.A. con l'introduzione del
documento elettronico



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



In principio ...



... creò la firma



- Legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 15 comma 2:
“ Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonchè la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ... ”
- D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513:
 - Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'articolo 15, comma 2, della L. 15 marzo 1997, n. 59



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



... poi creò la C.I.E.



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 1999 n. 437.

Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della carta di identità elettronica e del documento di identità elettronico, a norma dell'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127 come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

Ministero

Sala Stampa

Servizi al Cittadino

Home | Servizi demografici | Carta d'identità elettronica - Cie

Sicurezza

Immigrazione

Asilo

Cittadinanza

Minoranze

Elezioni e referendum

Enti locali e finanza locale

Servizi demografici

Centro Nazionale Servizi Demografici

Indice nazionale delle anagrafi (Ina)

Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (A.I.R.E.)

Iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri

Stato civile

Cambiamento del cognome e del nome

Carta d'identità elettronica - Cie

Carta d'identità elettronica - Cie

Strumento di identificazione personale e di autenticazione per l'accesso ai servizi web erogati dalle pubbliche amministrazioni



La carta d'identità elettronica è strumento di identificazione personale nonché di autenticazione per l'accesso ai servizi web erogati dalle Pubbliche Amministrazioni, come previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale.

La sperimentazione del documento è stata avviata nel 2000 con un progetto nato da un'iniziativa del Ministero dell'Interno in collaborazione con 156 Comuni.

Terminata la fase di sperimentazione, la carta d'identità elettronica sarà operativa per tutti i cittadini. Le regole tecniche del nuovo documento di riconoscimento personale sono state indicate nel Decreto Interministeriale dell'8 novembre 2007.

Il documento di riconoscimento elettronico contiene tutti i dati identificativi e le informazioni ufficiali relative alla persona e funzionerà anche come carta di servizi.

La Carta contiene, memorizzate su un microchip e su una banda ottica, i dati personali, il codice fiscale, i dati di residenza, la cittadinanza, il codice numerico del comune di rilascio, la data del rilascio e la data di scadenza oltre alla

firma del titolare, la fotografia ed eventuale indicazione di non validità ai fini dell'espatrio. Potrà contenere anche i dati amministrativi del Servizio Sanitario Nazionale, e tutte le informazioni occorrenti per la firma digitale.

Al momento del rilascio della carta a tutela della sicurezza del cittadino sono rilasciate allo stesso tre codici personali segreti: il PIN: una sequenza di numeri personali e segreti che permette il riconoscimento dell'utente in tutta sicurezza; il PUK: il codice per sbloccare il PIN nel caso in cui il cittadino ne sbagli la digitazione per tre volte o dimentichi il proprio numero; il CIP: per impedire l'uso del PIN ad altri se la carta viene smarrita o rubata e garantire la propria privacy.

Il Centro Nazionale dei Servizi Demografici (CNSD) presso il Ministero dell'Interno, assicura e garantisce la gestione unitaria del sistema di emissione della CIE, la sua piena funzionalità e la trasparenza e sicurezza dei processi di autenticazione e convalida dell'informazioni anagrafiche.

http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/temi/servizi_demografici/scheda_006.html



Il problema della conservazione

- D.P.C.M. 8 febbraio 1999, art. 60
- D.P.C.M. 13 gennaio 2004, art. 52
 - Estensione della validità del documento informatico
 1. **La validità di un documento informatico**, i cui effetti si protraggano nel tempo oltre il limite della validità della chiave di sottoscrizione, **può essere estesa mediante l'associazione di una marca temporale**
 2. **Prima della scadenza della marca temporale, il periodo di validità può essere ulteriormente esteso associando una nuova marca** all'evidenza informatica costituita dal documento iniziale, dalla relativa firma e dalle marche temporali già ad esso associate.
- Per la prima volta si parla di conservazione con la delibera CNIPA n. 11 del 19/02/2004 !



Il problema della conservazione

- D.P.C.M. 8 febbraio 1999, art. 65
- D.P.C.M. 13 gennaio 2002
 - Estensione della conservazione
 - 1. **La validità** del documento, che non può traggano nel tempo dalla sua descrizione, può essere temporale
 - 2. **La validità** del documento, che non può traggano dal documento iniziale, dalla data di creazione, dalle date temporali già ad esso associate.
- Per la conservazione con la delibera CNIPA n. 11 del 11 dicembre 2009

INSUBORDINATO
(NEL 2009, CON LE REGOLE TECNICHE SUCCESSIVE)



Le regole tecniche del 2009

- **D.P.C.M. 30 marzo 2009:** Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.

Articolo 51. Valore della firma digitale nel tempo

1. La firma digitale, ancorché sia scaduto, revocato o sospeso il relativo certificato qualificato del sottoscrittore, è valida se alla stessa è associabile un riferimento temporale opponibile ai terzi che colloca la generazione di detta firma digitale in un momento precedente alla sospensione, scadenza o revoca del suddetto certificato



Le regole tecniche del 2009

- **D.P.C.M. 30 marzo 2009:** Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.

Articolo 51. *Principio ancora valido con le nuove regole tecniche 2013*
Validazione temporale della firma
1. La firma digitale, ancorché sia scaduto, revocato o sospeso il relativo certificato qualificato dal sottoscrittore, è valida se è associata a un riferimento temporale opponibile ai terzi che colloca la generazione di detta firma digitale in un momento precedente alla sua produzione, cancellazione o revoca del suddetto certificato.



Nel frattempo nasceva la PEC

- D.M. 14 ottobre 2003
 - Approvazione delle linee-guida per l'adozione del protocollo informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi
- D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68
 - Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.



Dopo 7 anni (non proprio 7 giorni) il nuovo Universo Digitale era stato creato





“Le norme sono significati che si combinano aumentando l’entropia, ossia mescolandosi, contaminandosi; l’equilibrio corrisponde alla completa confusione, e la perdita di ogni informazione sulle fonti.”

ROBERTO BIN (*)

Gli effetti del diritto dell’Unione nell’ordinamento italiano e il principio di entropia

www.robortobin.it/ARTICOLI/ScrittiModugno.pdf

(*) Ordinario di Diritto costituzionale, Università di Ferrara



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

QUALIFICATA

DIGITALE

AVANZATA

ELETTRONICA

SPID

PEC

PEC ID

PostaCertificat@

Governo Italiano

DOMICILIO DIGITALE

INI

PEC

iPA indicePA.gov.it

16/12/2013

La dematerializzazione nel dialogo telematico tra



**Ma allora dematerializzare
conviene davvero?**



Quanto costa gestire la carta

- In un'azienda con 50 impiegati, ognuno di questi impiega 1,5 ore/giorno per produrre, archiviare, ricercare documenti cartacei
- Quindi la gestione della carta costa all'impresa 75 ore/giorno, che al costo di 30 dollari/ora significano \$2.250 al giorno, \$49.500 al mese, \$600.000 all'anno

Fonte: ricerca Jill Blutinger, 2009

(<http://ezinearticles.com/?Digital-Document-Management-and-the-True-Cost-of-Paper&id=2120861>)



Quanto costa gestire la carta

- Costi e inefficienze nella gestione dei documenti cartacei arrivano a pesare dal 3 al 5% del PIL, con un impatto complessivo sul sistema-paese stimabile tra 42 e 70 miliardi di euro
- L'adozione del documento digitale consente una serie di risparmi derivanti dalla scomparsa dei costi di produzione, distribuzione, ricerca e archiviazione dei documenti che vanno dal 50-60% (fatturazione elettronica) al 90% (cedolino elettronico e posta elettronica certificata)

Fonte: Osservatorio sul documento digitale, Infocamere e NetConsulting

(<http://www.infocamere.it/doc/osservatoriowhite.pdf>)




Quanto costa gestire la carta

- La completa integrazione e dematerializzazione del ciclo ordine-fattura-pagamento, incide sui costi in misura di una loro riduzione che oscilla tra il 67% e il 82% a seconda del settore industriale

Fonte: Politecnico Milano - Dipartimento Ingegneria Gestionale e Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione - Fatturazione elettronica benefici non solo sulla carta – rapporto 2007



Quanto costa gestire la carta



Fonte: Elaborazioni NetConsulting su fonti IPSOS Global e Xplor Italia Research, 2006



Altre curiosità

- In media le aziende perdono dal 3% al 5% dei loro documenti (From survey conducted by New York City chapter, ARMA International);
- Uno studio statunitense indica che i manager passano in media 4 settimane l'anno alla ricerca, o in attesa, di documentazione non reperibile. (Cuadra Associates);
- Il tempo medio di recupero di un documento, in un'azienda privata, è di 18 minuti (Cuadra Associates);
- Ogni documento archiviato male ha un costo medio di 96 Euro ("The Cost of Lost Data Report", Dr. David Smith, Pepperdine University);
- I documenti persi, o non rintracciabili in tempo utile, hanno mediamente un costo compreso tra 270 a 550 Euro ("The Cost of Lost Data Report", Dr. David Smith, Pepperdine University);
- Il 70% delle aziende chiuderebbe entro 1 mese, se il proprio archivio cartaceo fosse distrutto (AGCS Managing disruptions Novembre 2012);

Fonte: <http://fgiani.wordpress.com/2013/05/29/i-rischi-di-una-cattiva-gestione-dei-documenti/>



Insomma...

La dematerializzazione dei processi e dei documenti



È possibile



È conveniente



È complessa



È necessario farla come si deve



L'art. 65 del CAD

(in vigore dal 20 ottobre 2012)

1. **Le istanze** e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, **sono valide:**

a) **se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata**, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;

b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della **carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi**, **nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione** ai sensi della normativa vigente;

c) ovvero **quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione** ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le **modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;**

c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria **casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare**, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'*articolo 71*, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'*articolo 6, comma 1, secondo periodo*. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

...



L' art. 64 del CAD

(in vigore dal 21/08/2013)

Art. 64. Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni

1. La **carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi** costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'identificazione informatica

2. **Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso** ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'identificazione informatica **anche con strumenti diversi** dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, **purché tali strumenti consentano l'individuazione del soggetto** che richiede il servizio. **Con l'istituzione del sistema SPID di cui al comma 2-bis, le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso in rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1, ovvero mediante servizi offerti dal medesimo sistema SPID.** L'accesso con carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi è comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni.

2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).



L' art. 64 del CAD (continua)

(in vigore dal 21/08/2013)

2-ter **Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che**, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, **gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni**, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati.

2-quater. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies.

2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, **è altresì riconosciuta alle imprese, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti**. L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell'utente esonera l'impresa da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID...




REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Come si sta muovendo la Regione



Un sistema per l'identità federata






REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Un portale di servizi federato e multiente




16/12/2013

La dematerializzazione nel dialogo telematico tra imprese e P.A.

20



Un sistema di cooperazione applicativa e una rete per la P.A. veneta





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Un Polo Archivistico Regionale




16/12/2013

La dematerializzazione nel dialogo telematico tra imprese e PA

28



Un sistema di gestione documentale





Per dematerializzare...





Contatti



<http://www.regione.veneto.it/web/informatica-e-e-government/dematerializzazione>



andrea.boer@regione.veneto.it
egovernment@regione.veneto.it